



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

La sospensione necessaria del giudizio può trovare applicazione in caso di questione pregiudiziale in senso logico?

La sospensione necessaria del giudizio, ex art. 295 c.p.c., ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati, sicché può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non anche qualora oggetto dell'altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico.

NDR: in tal senso Cass. n. 12999 del 15/05/2019.

Tribunale di Roma, sentenza del 17.2.2021

...omissis...

Preliminarmente deve essere dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa della resistente, essendo stato legittimamente adito dalla società X s.p.a. uno dei tre fori speciali esclusivi, alternativamente concorrenti tra loro, e precisamente quello della sede

dell'azienda. Al proposito è appena il caso di sottolineare che la resistente ha invocato un principio giurisprudenziale (quello della sede di effettivo servizio del dipendente) chiaramente non applicabile alla fattispecie odierna, dacché relativo ai pubblici dipendenti, per le controversie di lavoro relative ai quali, a norma dell'art. 413 V co. c.p.c., è previsto un foro speciale con carattere esclusivo e non concorrente.

Sempre in via preliminare deve osservarsi che non v'è spazio per procedere alla richiesta sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. dacché "La sospensione necessaria del giudizio, ex art. 295 c.p.c., ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati, sicché può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non anche qualora oggetto dell'altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico..." (cfr. Cass. Sez. 1 -, Sent. n. 12999 del 15/05/2019) e non sussistendo, nella specie, alcuna pregiudizialità in senso tecnico-giuridico tra il giudizio odierno e quello in ordine al quale pende il giudizio di impugnazione.

Nel merito la domanda della ricorrente X s.p.a. è fondata e va accolta nei limiti di quanto segue.

Ag. atti sono la pronuncia del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n.17227/2013 nonché quella della Corte d'appello di Na., Sezione Lavoro, n. 895/2019, emessa in riforma della prima che aveva riconosciuto alla -- il diritto all'inquadramento superiore ed alle conseguenti differenze retributive.

Non v'è dubbio che la riforma, da parte della Corte d'Appello di Na. della sentenza di condanna emessa dal Tribunale dello stesso luogo faccia sorgere il diritto alla restituzione di quanto pagato da X in ossequio alla pronuncia favorevole alla lavoratrice.

Costituisce infatti consolidato principio giurisprudenziale quello per il quale l'art. 336 c.p.c. - disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata - comporta che, con la pubblicazione della sentenza di riforma, vengano meno immediatamente l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione della somma pagata e di ripristino della situazione precedente (per tutte, Cass. 30.4.2009, n. 10124); se anche la sentenza di riforma non costituisca titolo esecutivo per la restituzione ove non contenga una espressa statuizione di condanna in tal senso (cfr., per tutte, Cass. n. 9287/2012), nondimeno il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno "ex tunc" e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza (cfr., per tutte, Cass. n. 8829/2007).

In ordine al quantum della chiesta restituzione devono in primo luogo essere disattese le generiche e laconiche eccezioni della difesa della resistente in ordine all'ammontare ricevuto dalla società datrice di lavoro, sia in relazione ai pagamenti percepiti a seguito della sentenza del Tribunale di Napoli che a quelli relativi al periodo successivamente lavorato, dall'1.1.2014 al 31.12.2018.

Invero a fronte del conteggio prodotto dalla X s.p.a. unitamente al ricorso, sviluppato sulla scorta delle buste paga prodotte agli atti dalla ricorrente - niente affatto contestate dalla -- - la resistente si è limitata ad opporre genericamente la loro erroneità: affermando di non aver "mai percepito le somme indicate da X nel suo atto introduttivo" - che non sarebbero mai entrate nella sua disponibilità - e specificando che le stesse non corrisponderebbero neppure a quelle riportate nelle buste paga, non ha tuttavia affermato di non aver mai ricevuto nulla.

A detta "ambigua" contestazione (che può ritenersi, in difetto di una radicale negazione di ricezione di somme, relativa ai soli conteggi) tuttavia, non ha affiancato alcuna diversa prospettazione fondata su serie obiezioni ai prospetti prodotti da X, omettendo del tutto financo di enunciare i diversi criteri sui quali eventualmente fondare un diverso calcolo delle spettanze ricevute.

È qui appena il caso di osservare che, nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi. Sez. L - , Sentenza n. 5949 del 12/03/2018; tale onere sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica

necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul "quantum debeat" (cfr. Sez. L - , Sentenza n. 29236 del 06/12/2017, conforme a Sez. L, Sentenza n. 10116 del 18/05/2015).

Quanto al merito della domanda riconvenzionale - qui da esaminarsi in ragione della coerenza del ragionamento logico giuridico - ritiene il Tribunale che la stessa sia affatto inammissibile, dacché in alcun modo dipendente dal titolo dedotto in giudizio dalla ricorrente né, a ben vedere, da quello già appartenente alla causa come mezzo di eccezione.

E infatti detta domanda attiene alle differenze retributive percepite per il diverso e superiore inquadramento al quale la sentenza del Tribunale di Napoli aveva statuito che la -- avesse diritto - e unicamente su detto presupposto versate da X s.p.a. - e che, tuttavia, sulla scorta della riforma della sentenza stessa che detto inquadramento ha ritenuto non dovuto, è evidente che non le spettassero.

Altresì, in assenza financo dell'allegazione dello svolgimento di mansioni differenti da quelle già oggetto del primo giudizio (che la ricorrente, lungi dal dedurre di esser stata adibita a compiti superiori, si limita a ripetere, laconicamente affermando di essersene occupata "in piena autonomia e con facoltà di iniziativa", senza tuttavia in alcun modo circostanziare le proprie affermazioni), la pretesa spesa in via riconvenzionale sarebbe tesa ad accertare circostanze di fatto del tutto confliggenti con l'accertamento contenuto nella sentenza della Corte d'Appello, che, pur per un periodo diverso, ha ritenuto errato il presupposto sulla scorta del quale le diverse somme sono state corrisposte dalla società ricorrente.

Dalla inammissibilità della domanda riconvenzionale deriva la tenutezza della ricorrente alla restituzione anche delle somme ricevute per il periodo 1.1.2014-31.12.2018.

Tornando, dunque, al quantum dell'ammontare relativo alla restituzione, esso deve essere calcolato al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.

Rileva il giudicante che nel corso del giudizio è stato approvato l'art. 150 del Decreto Legge n.34/2020 (cd Decreto Rilancio), convertito definitivamente con Legge n. 77 pubblicata il 17 luglio 2020, che così dispone: "Ar. 150 Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto. 1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili". 2. Ai sostituti d'imposta di cui all'articolo 23, comma 1 e all'articolo 29, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai quali siano restituite, ai sensi del comma 2- bis dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le somme al netto delle ritenute operate e versate, spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle somme restituite dal 1° gennaio 2020. Sono fatti salvi i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto."

Nella relazione illustrativa al provvedimento si legge espressamente che tale nuova previsione " ha la finalità di deflazionare i contenziosi civili e amministrativi nei quali si discute del diritto del datore di lavoro (nonché sostituto di imposta) a pretendere la restituzione delle somme indebitamente rogate, al lordo o al netto delle ritenute fiscali operate all'atto del pagamento" ... "secondo l'indirizzo giurisprudenziale prevalente la ripetizione dell'indebito nei confronti del percettore non può che avere ad oggetto le somme che questi abbia effettivamente percepito in eccesso, non potendosi pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del percettore. La modifica normativa, pertanto, attraverso l'inserimento dei commi 2-bis e 2-ter nell'articolo 10, del TUIR prevede che la restituzione delle somme al soggetto erogatore deve avvenire al netto della ritenuta operata al momento dell'erogazione delle stesse, fermo restando la modalità di restituzione al lordo di cui alla lettera d-bis), comma 1, del medesimo articolo 10 del TUIR, nel caso in cui non sia stata applicata la ritenuta. Al sostituto d'imposta, che abbia avuto in restituzione le somme al netto della ritenuta operata e versata, spetta

un credito di imposta nella misura del 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile in compensazione “senza limiti di importo” secondo le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241. Tale credito d’imposta rileva ai fini della determinazione del reddito secondo le regole ordinarie”.

Leggendo la relazione, risulta evidente che lo scopo della norma non sia solo ribadire e codificare in modo certo e chiaro le disposizioni di legge secondo l’applicazione oramai costante da parte della giurisprudenza, ma anche e soprattutto agevolare il datore di lavoro/sostituto di imposta, che potrà beneficiare anche di un “credito di imposta” sulle somme ripetute sempre e solo al netto da parte del lavoratore, come da tempo statuito dalla giurisprudenza.

Al proposito non trova riscontro l’eccezione di parte ricorrente in ordine alla inapplicabilità di detta legge al rapporto in questione, trattandosi pacificamente di rapporto non definito e dovendo le somme in restituzione essere versate dopo il termine stabilito dalla norma (1.1.2021).

Orbene, dal conteggio depositato dalla difesa di X s.p.a. su invito dell’Ufficio emerge che la somma netta che la -- deve restituire è pari a € 45.921,56.

Il conteggio in parola, pur contestato dalla difesa della resistente (che ne ha genericamente dedotto la incomprensibilità), è nondimeno condivisibile dal Tribunale sulla scorta della chiara verificabilità delle somme prese a riferimento per il calcolo del netto, in primo luogo dal cedolino del gennaio 2014 - dal quale è stata evidentemente tratta la somma lorda del “totale competenze” - alla quale sono stati sommati gli importi - già lordi - corrisposti per il periodo 2014-2018 così come indicati in ricorso.

La ricorrente va pertanto condannata al pagamento, in favore di X s.p.a., dell’ammontare di € 45.921,56 netta per i titoli di cui in ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla data del pagamento da parte della società ricorrente.

E infatti “In tema di decorrenza degli interessi legali, poiché l’azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d’appello successivamente cassata, ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva riformata in appello, non si inquadra nell’istituto della “condictio indebiti” (art. 2033 cod. civ.) - sia perché si ricollega ad un’esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, sia perché il comportamento dell’ “accipiens” non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi della norma citata, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti - gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda” (Cass. sent. n. 14178/2009 e, nello stesso senso, Cass. sent.

25589/2010, Cass. sent. n. 21699/2011 e Cass. ord. n. 9929/2014).

La regolazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone: condanna -- al pagamento dell’ammontare di € 45.921,56, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione, in favore di X s.p.a., in persona del l.r.p.t., nonché alla rifusione delle spese di giudizio - liquidate in complessivi € 2.500,00 per compensi ed € 379,50 per spese, oltre spese generali e accessori come per legge - nei riguardi della ricorrente società.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

